



## Capitaneria di Porto di Trieste

## Autorità Portuale di Trieste

**ORDINANZA APT n. 65/2016**

**ORDINANZA CP n. 25/2016**

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Trieste e il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste:

- VISTA La Legge 28/01/1994 n.84 e s.m.i. di *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 relativo alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge n.84/1994 in premessa, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n.124;
- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2005 n. 134 *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;
- VISTO Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 20/10/1998 *“Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del DM 5/11/1997”* riguardante lo scalo merci di Trieste Campo Marzio raccordato con il Punto Franco Nuovo di Trieste e con lo stabilimento DCT S.p.A. attraverso la stazione di Trieste Servola;
- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 05/06/2001 n. 328 *“Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, con particolare riferimento al Capo VII *“Professione di Chimico”*;
- VISTA La Circolare n. DEM3/1160 in data 10/12/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità Gestione Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio Marittimo *“Disciplina dell'attività dei consulenti Chimici del Porto”*;
- VISTA La Circolare n. 2668 P.E. in data 09/09/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° Ufficio II *“Disciplina dell'attività dei Consulenti Chimici di Porto”*;
- VISTO Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/03/2006 n. 278 *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”*;

---

VISTA	La Circolare titolo: “ <i>Sicurezza della Navigazione</i> ” – Serie: Merci Pericolose n. 16 in data 18/08/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto 6° - Ufficio II;
VISTA	La nota della Capitaneria di Porto di Trieste prot. n. 11808 in data 18/06/2004 “ <i>Accesso in porto contenitori/veicoli cisterna vuoti – Idoneità all’imbarco</i> ”;
VISTA	L’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste n.09/2016 e dell’Autorità Portuale di Trieste n.25/2016 concernente l’imbarco, lo sbarco, il trasbordo e il transito di armi – munizioni – esplosivi;
VISTO	Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto 07/04/2014 n. 303.
VISTO	Il Decreto Legislativo 27/1/2010 n.35 di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
VISTE	Le Ordinanze dell’Autorità Portuale di Trieste in materia di <i>safety</i> e di lavoro portuale nn.76/2001, 72/2003, ed il Decreto dell’Autorità Portuale medesima n. 1493 in data 27/01/2016 riguardante il “ <i>Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Trieste</i> ”;
VISTE	Le Ordinanze dell’Autorità Portuale di Trieste: n. 28/2011 (piano di viabilità del Punto Franco Nuovo) e n. 20/2012 (soste a pagamento nelle aree demaniali del Porto Franco Nuovo e in prossimità dei varchi) e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATA	L’indisponibilità di aree atte a ospitare mezzi trasportanti merci pericolose nelle c.d. “zone d’interesse generale” del Porto Franco Nuovo, come meglio identificate nell’Ordinanza dell’Autorità Portuale di Trieste n. 28/2011 e s.m. i.;
TENUTO CONTO	Degli approntamenti, realizzati in aree opportunamente attrezzate e vigilate, per ospitare mezzi (o unità di carico) trasportanti merci pericolose destinate all’imbarco (o allo sbarco o al trasbordo o alla sosta temporanea) localizzati all’interno delle aree del Porto di Trieste, già assentite in concessione, dei seguenti terminal commerciali: Europa Multipurpose Terminal S.r.l.; Samer&Seaport Terminal S.p.A.; Trieste Marine Terminal S.p.A.;
PRESO ATTO	Delle procedure/prassi operative per operazioni e servizi sulle merci pericolose adottate dai terminalisti e dalle imprese che prestano operazioni e servizi portuali in conto terzi nei settori del Ro – Ro e del contenitore nel Porto di Trieste, meglio esplicitate nel Documento di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 272/99 e secondo quanto previsto all’art. 22 del D. Lgs. 272/99 e/o nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
ACQUISITO	Il parere favorevole del Comitato d’Igiene e Sicurezza in data 08/04/2016;
VISTO	Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29/08/2016 n.277, concernente la nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Trieste
RITENUTA	La necessità di emanare specifiche disposizioni sulla movimentazione di merci pericolose nell’ambito del porto di Trieste, anche al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone a vario titolo impegnate nelle relative operazioni e l’ambiente circostante.

---



---

## ORDINANO

### Articolo 1 – Ambito di applicazione

1.1. La presente Ordinanza disciplina le operazioni di deposito temporaneo di merci pericolose in colli e/o in unità di carico, le operazioni di riempimento/di vuotatura di unità di carico e di confezionamento di imballaggi contenenti merci pericolose e le procedure di controllo sulle autocisterne e sui contenitori contenenti merci pericolose che transitano nel porto di Trieste.

1.2. Le operazioni descritte al punto 1.1 sono operazioni o servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge n.84/1994 s.m.i. e in quanto tali devono essere inserite nel documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 272/99.

1.3. Il trasporto di merci pericolose a mezzo ferrovia all'interno del Porto di Trieste avviene sotto la responsabilità della impresa ferroviaria titolare del trasporto ferroviario, sulla base della normativa nazionale e internazionale in materia di trasporto ferroviario di merci pericolose.

### Articolo 2 – Deposito temporaneo

2.1. All'interno del porto di Trieste possono essere depositate tutte le merci pericolose con esclusione delle classi ONU 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e 7 (radioattivi). Per la classe 2 (gas) possono essere depositati i gas contenuti in colli; per quanto riguarda il gas trasportato alla rinfusa in cisterna o tank container il soggetto richiedente dovrà definire specifiche procedure ed individuare un'area dedicata, da valutare in sede di autorizzazione. Gli imballaggi, omologati UN e conformi all'IMDG Code, RID e ADR devono essere regolarmente etichettati.

2.2. Il deposito di merci pericolose è consentito esclusivamente nelle aree autorizzate dall'Autorità Portuale (d'ora in avanti AP), secondo quanto previsto al successivo articolo 3, **per un tempo massimo di dieci giorni**, eventualmente prorogabili su richiesta motivata degli interessati da presentarsi all'AP.

### Articolo 3 – Aree per il deposito temporaneo delle merci pericolose

3.1. Il soggetto concessionario di aree portuali che intenda realizzare e gestire un'area per il deposito temporaneo delle merci pericolose deve presentare apposita istanza, in triplice copia di cui una in bollo, all'AP allegando la documentazione (relazione tecnica e planimetrie) da cui risulti la conformità alle caratteristiche tecniche di cui al successivo punto 3.7.

---

**3.2.** L'AP trasmette per via telematica copia della documentazione di cui al punto 3.1. all'Autorità Marittima – Capitaneria di Porto, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai Vigili del Fuoco e ai Chimici di Porto, e valuta l'istanza congiuntamente ai soggetti predetti, rilasciando, se del caso, l'autorizzazione al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree oggetto dell'istanza e specificando le classi di merce pericolosa che vi possono sostare e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa. L'AP informa l'Autorità Marittima – Capitaneria di Porto e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del rilascio dell'autorizzazione.

**3.3.** Per le aree predette non è comunque rilasciata autorizzazione al deposito temporaneo di merci pericolose classi 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e 7 (radioattivi), per cui si rimanda al successivo art.8.

**3.4.** Per quanto attiene al deposito temporaneo dei rifiuti in genere si applicano le disposizioni legislative in materia.

**3.5.** Nelle aree di deposito temporaneo come sopra autorizzate in presenza di merci pericolose è resa obbligatoria la vigilanza da parte dei soggetti qualificati e abilitati. Il titolare del deposito temporaneo deve tenere l'elenco nominativo aggiornato degli addetti alla vigilanza che riporti la formazione e le abilitazioni possedute dagli stessi. In ogni caso, durante la permanenza di merci pericolose nell'area, deve essere garantita la presenza di almeno un addetto.

**3.6.** Le aree per il deposito temporaneo di merci pericolose devono soddisfare i requisiti di cui al punto 3.7 del presente articolo. L'AP può autorizzare, su istanza degli interessati, soluzioni alternative di pari efficacia.

**3.7.** Caratteristiche **tecniche di base** dell'area in funzione delle sostanze depositate:

- il piano di calpestio deve essere inerte e garantire l'impermeabilità;
- l'area deve presentare caratteristiche tali da poter contenere un eventuale spandimento di sostanze pericolose;
- sul piano di calpestio deve essere apposta e garantita la segnaletica orizzontale che identifichi le zone in cui possono essere temporaneamente depositate le merci pericolose;
- la separazione fra le varie classi di merci pericolose deve rispettare quanto previsto dalle linee guida IMO vigenti. Dovrà comunque essere garantita la piena ispezionabilità di tutto il perimetro delle unità di trasporto e/o di carico per le necessarie verifiche di cui all'art. 4.4 – quarto alinea;
- le unità di trasporto container contenenti merce pericolosa sono preferibilmente stoccate a gruppi di quattro (due alla base e due in seconda fila) per minimizzare i rischi di un'eventuale caduta causata da condizioni metereologiche avverse;
- lo stoccaggio di tank cisterna, vuote o piene, è consentito fino alla seconda fila. Nel caso di unità di trasporto vuote poste in seconda fila, queste dovranno essere assicurate tra di loro tramite apposizione di twist-lock su almeno due blocchi d'angolo contrapposti o mediante altro idoneo sistema d'ancoraggio. Tale norma dovrà essere adottata anche ai tank cisterna pieni nel caso in cui



---

la configurazione costruttiva non prevede una base completa di appoggio, ma solo su blocchi d'angolo;

- sul perimetro esterno dell'area deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica verticale, in lingua italiana, inglese e altre lingue ritenute opportune, indicante la destinazione a deposito temporaneo di merci pericolose, il divieto di fumare, il divieto di accesso alle persone e ai mezzi non autorizzati;

- l'area di deposito e la relativa fascia perimetrale esterna di 3 metri devono essere adeguatamente illuminate con un illuminamento medio diffuso non inferiore a 50 LUX;

- l'impianto elettrico d'illuminazione e gli impianti elettrici comunque presenti nell'area e nella relativa fascia perimetrale devono essere di sicurezza appropriata per utilizzo in atmosfera esplosiva;

- all'interno dell'area, nella relativa fascia perimetrale e nel sottosuolo corrispondente non devono essere presenti tubature per gas, per sostanze infiammabili o combustibili;

- lungo il perimetro esterno dell'area devono essere installate idonee attrezzature mobili antincendio (estintori portatili e/o estintori carrellati), di cui l'istante assicura periodicamente la funzionalità;

- l'area e la relativa adeguata fascia perimetrale di rispetto deve essere mantenuta pulita, in ordine e sgombra;

- ad adeguata distanza di sicurezza dall'area deve essere azionabile un segnale d'allarme costituito da un segnale sonoro e da un segnale luminoso. Il segnale sonoro deve operare nella gamma tra i 250 e i 700 Hz – 90 dB. Il segnale luminoso deve essere di colore rosso, lampeggiante e visibile a 360°. Nei pressi del pulsante del segnale d'allarme deve essere posta una targa con la dicitura italiano/inglese “Azionare in caso di emergenza – *Push in case of emergency*”;

- deve essere prodotta una relazione tecnica per l'area in questione che valuti il rischio di fulminazione dovuto alla presenza di masse metalliche e impianti elettrici nell'area di stoccaggio indicando le eventuali misure di protezione adottate.

**3.8.** Nel terminal ove è situata l'area adibita al deposito temporaneo di merci pericolose devono essere disponibili: le pubblicazioni aggiornate EmS (Emergency Schedule) e MFAG (Medical First Aid Guide) contenute nel supplemento all'IMDG Code; copia della comunicazione giornaliera circa la situazione aggiornata delle merci pericolose nonché adeguate dotazioni di emergenza per contenere eventuali rilasci di sostanze da valutare in sede d'istanza.

#### **Articolo 4 – Compiti del soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose**

**4.1.** Il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose individua e nomina il Responsabile Merci Pericolose (d'ora in avanti **RMP**), interno o esterno all'impresa titolare dell'area di deposito di merci pericolose, in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 27/01/2010 n. 35. Tale soggetto indica e propone le modalità operative e procedurali suscettibili di assicurare l'osservanza delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco,

---

deposito temporaneo – anche per la manipolazione o il ricondizionamento, trasbordo (*transshipment*) di merci pericolose in colli e unità di trasporto del carico.

**4.2.** In caso di emergenza il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose deve garantire la presenza nell'area dei soggetti di cui al punto 3.5.

**4.3.** Il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose definisce i contenuti dell'organizzazione di emergenza all'interno del proprio terminale, garantendo in caso d'emergenza le comunicazioni alle Autorità competenti previste dalle vigenti Leggi e dalle norme locali. In caso d'emergenza in corso di sviluppo il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose assicura altresì l'accompagnamento, la guida e la scorta ai servizi di pubblica emergenza.

**4.4.** Il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose, di concerto con il RMP, deve prevedere con propria organizzazione a:

- svolgere periodiche esercitazioni da effettuarsi anche su specifica richiesta delle competenti Autorità;
- consentire l'introduzione nel terminale delle merci pericolose solamente in presenza di tutta la documentazione informativa e autorizzativa laddove prevista;
- accertarsi che le unità di carico e/o di trasporto contenenti merci pericolose siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni di legge;
- verificare che per quanto attiene alle merci pericolose all'interno del terminal, i colli, le unità di carico, i contenitori o i veicoli cisterna, ecc. non presentino perdite, colaggi o fuoriuscite;
- sospendere le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci pericolose qualora le condizioni meteo – marine, siano tali da rendere seriamente rischiose tali operazioni;
- impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo degli Enti preposti alla gestione dell'emergenza;
- comunicare **giornalmente** all'Autorità Portuale (via e-mail alla Centrale Operativa h24 del porto di Trieste: [operativo@sorveglianzatrieste.com](mailto:operativo@sorveglianzatrieste.com) ; [sicurezzaAPT@porto.trieste.it](mailto:sicurezzaAPT@porto.trieste.it)), al Servizio Chimico di Porto (via email al Chimico di Porto: [chimici@chimicidelporto.it](mailto:chimici@chimicidelporto.it)), e al Corpo dei Vigili del Fuoco (via e-mail ai VV.FF.: [so.trieste@vigilfuoco.it](mailto:so.trieste@vigilfuoco.it) ; [nautici.trieste@vigilfuoco.it](mailto:nautici.trieste@vigilfuoco.it)) entro le ore 09.00, la situazione delle merci pericolose presenti all'interno dell'area autorizzata e riferita alle ore 08.00 del giorno stesso (numero ONU, classe di pericolosità, posizione a piazzale).

## **Art. 5 – Clausola di flessibilità**

**5.1.** Nel caso in cui nelle aree comuni del porto di Trieste siano individuate unità di trasporto con merci pericolose in sosta, ferme restando le responsabilità in capo al titolare del carico, in caso di inadempienza alla richiesta di pronta rimozione, l'Autorità Portuale concorderà con i soggetti concessionari delle aree di deposito autorizzate l'accoglimento di tale merce, fatte salve le condizioni di compatibilità di sicurezza e la disponibilità di spazio. Tale eventualità deve essere



---

contemplata nel regolamento del deposito di ciascun soggetto titolare autorizzato unitamente alla definizione di una tariffa da applicare alla merce, oggetto di preventiva autorizzazione da parte della AP.

#### **Art. 6 – Operazioni di riempimento e di vuotatura di unità di carico e confezionamento di imballaggi**

**6.1.** Il riempimento e la vuotatura di unità di carico e il confezionamento/ricondizionamento degli imballaggi delle merci pericolose è consentito nelle aree al coperto e all'aperto, alle condizioni definite in questo articolo e tenuto conto di quanto prescritto al precedente punto 3.1.

**6.2.** Le operazioni di riempimento, vuotatura e confezionamento/ricondizionamento di imballaggi potranno essere effettuate previo parere del Consulente Chimico di porto e di autorizzazione dell'AP, con oneri a carico del richiedente.

**6.3.** Non è consentito effettuare operazioni sulle classi 1, 6.2 e 7. Per la classe 2 il divieto è riferito al prodotto alla rinfusa contenuto in contenitori cisterna o veicoli cisterna.

**6.4.** Le aree da destinarsi per le operazioni disciplinate in questo articolo dovranno seguire quanto disposto nell'articolo 3.

#### **Articolo 7 - Controlli sulle merci pericolose**

**7.1.** I controlli sulla qualità dell'atmosfera interna dei veicoli cisterna vuoti o dei contenitori cisterna vuoti destinati all'imbarco devono essere effettuati nella c.d. rampa per visite doganali in prossimità del varco n.1 di Riva Traiana – Punto Franco Nuovo o presso quelle esistenti presso il Punto Franco Scalo Legnami.

**7.2.** Qualora all'interno del porto di Trieste si rendesse necessaria l'apertura di contenitori di cui all'allegato 1 per motivi doganali o di security, il disponente della merce dovrà preventivamente richiedere al Consulente Chimico di Porto, con oneri a carico del detentore della merce (p.e. titolare della polizza), l'analisi chimica dell'atmosfera interna dei contenitori finalizzata alla verifica della possibile presenza di agenti chimici pericolosi. La richiesta dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di messa a disposizione e/o apertura del contenitore presentata all'impresa portuale/terminal come indicato nella procedura allegata all'allegato n.2.

**7.3.** A seguito delle analisi chimiche il Consulente Chimico di Porto rilascia al disponente una certificazione riportante lo stato di sicurezza per l'incolumità e la salute delle persone ed eventuali considerazioni e/o prescrizioni per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni previste per la manipolazione dell'unità verificata. La certificazione sarà presentata all'impresa portuale/terminal dal disponente della merce, prima delle operazioni di aperture del contenitore.

---

## **Articolo 8 – Operazioni con esplosivi (classe 1 ONU), materie infettanti (classe 6.2 ONU) radioattivi (classe 7 ONU)**

**8.1.** Le operazioni di merci pericolose appartenenti alle classi ONU 1, 6.2 e 7 sono effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 272/99, e delle eventuali norme particolari dettate dalle competenti Autorità.

## **Articolo 9 – Movimentazione interna al porto di merci pericolose**

**9.1.** Il trasporto di merci pericolose come sopra disciplinato all'interno del porto è equiparato al regime ADR e termina sotto questo profilo con il suo arrivo nell'area del soggetto destinatario, concessionario di aree portuali. L'avvio dell'itinerario di deflusso dal porto deve essere equiparato al regime ADR a partire dall'uscita dall'area del soggetto concessionario.

**9.2.** Sono fatte salve ai fini della movimentazione interna al porto le esigenze d'ispezione doganale, di security e di movimentazione tra aree portuali di soggetti concessionari diversi. In questi casi, il trasporto dovrà essere effettuato da personale adeguatamente formato e con specifica informazione sulla natura del carico da parte del Responsabile per le Merci Pericolose competente di cui all'articolo 4, che dovrà altresì individuare eventuali misure di sicurezza per la movimentazione. In ogni caso l'autista dovrà avere con sé la scheda di sicurezza relativa al/ai prodotto/i trasportato/i. L'unità di carico/unità di trasporto dovrà essere contrassegnata dalla apposita segnaletica di sicurezza.

## **Articolo 10 – Deroghe ed eccezioni**

**10.1.** Per situazioni non contemplate dalla presente Ordinanza le competenti Autorità possono, sentiti i componenti del Comitato d'Igiene e Sicurezza, procedere alle autorizzazioni richieste tenuto conto di quanto comunque disciplinato dalla presente Ordinanza.

## **Articolo 11 – Termini di adeguamento delle esistenti aree destinate al deposito temporaneo di merci pericolose**

**11.1.** I soggetti che, al momento dell'emanazione della presente Ordinanza, siano titolari di aree di deposito di merci pericolose devono adeguarne le caratteristiche tecniche ai requisiti di cui agli articoli 3 e 6 entro sei mesi a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatta salva eventuale proroga richiesta per giustificati motivi e rilasciata dalla AP, sentito il Comitato d'Igiene e Sicurezza.

**11.2.** L'AP trasmette la documentazione ricevuta dall'istante agli Enti interessati come previsto al punto 3.2.



---

## Articolo 12 – Sanzioni e norme finali

12.1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

12.2. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174, comma 1, del vigente Codice della Navigazione ovvero dalle altre leggi speciali, qualora il fatto non costituisca reato.

12.3. I trasgressori sono comunque responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni e di eventuali prescrizioni integrative impartite.

12.4. Pubblicità alla presente Ordinanza sarà assicurata mediante affissione agli albi della Autorità Portuale di Trieste e della Capitaneria di Porto di Trieste, e inclusa nei siti Internet [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it) e [www.guardiacostiera.it/trieste](http://www.guardiacostiera.it/trieste) alla sezione Ordinanze.


12.5. Ogni norma locale in contrasto con la presente ordinanza è abrogata.

12.6. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Trieste, 19 SET. 2016

Autorità Portuale di Trieste

Il Commissario Straordinario

dott. Zeno D'Agostino  


Capitaneria di Porto– Autorità Marittima

Il Comandante

CV (CP) Luca Sarcilio  


---

## Allegato 1

1. Contenitori fumigati e ventilati all'origine (escluse pelli umide)
2. Contenitori fumigati e non ventilati (UN 3359)
3. Contenitori il cui carico è costituito da merci classificate come pericolose per il trasporto o recanti indicazioni di pericolo non codificate
4. Metalli/metalloidi e leghe capaci di emettere gas tossici e/o infiammabili - come quelli compresi nel gruppo B dell'IMSBC code. Ad esempio e a titolo non esaustivo: sottoprodotti della fusione dell'alluminio, varie tipologie di metalli ferrosi, ceneri di zinco, minerali di vanadio .



---

## Allegato 2

Procedura di controllo contenitori:

Il disponente della merce dovrà seguire la procedura seguente:

- 1) entro le 17 di ogni giorno lavorativo invierà all'impresa portuale/terminal la richiesta (v. modulo allegato) di messa a disposizione del contenitore per il quale si chiede il controllo;
- 2) l'impresa/terminal:
  - a) ricevuta la richiesta del disponente la merce comunicherà al Consulente Chimico di Porto la necessità di intervenire per il controllo mediante l'invio di un facsimile del modulo allegato;
  - b) posizionerà, entro le 8 del mattino successivo il contenitore in un luogo adatto al controllo stesso;
- 3) entro le 14 del giorno in cui il contenitore risulta disponibile per l'intervento il Consulente Chimico di Porto effettuerà il controllo ed emetterà il certificato.

L'impresa portuale/terminal invierà comunque giornalmente entro le 8 del mattino l'elenco dei contenitori posizionati per operazioni di apertura.

I controlli a seguito di richieste pervenute successivamente all'orario indicato verranno effettuati entro le 14 del giorno successivo il ricevimento della richiesta.

